

LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI

DECONTRIBUZIONE PER LAVORATRICI MADRI

ART. 1, C. 219-220

Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, **a decorrere dall'anno 2025**, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un **parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Le lavoratrici devono **essere madri di 2 o più figli** e l'esonero contributivo spetta **fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo**; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Per gli **anni 2025 e 2026** l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 180 L. 213/2023.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la **retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua**, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Entro 30 giorni dal 1.01.2025, con decreto sono disciplinate le modalità attuative e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Per le **lavoratrici autonome** iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps nonché alla Gestione separata, il parziale esonero contributivo è **parametrato al valore del livello minimo di reddito** previsto dall'art. 1, c. 3 L. 233/1990.

L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.